

Allegato 10.1

STATUTO NEWCO

* * * * *

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE E DOMICILIO DEI SOCI – OGGETTO – DURATA

Articolo 1 – Denominazione

- 1.1 È costituita una società a responsabilità limitata, con la denominazione sociale “[•] S.r.l.”.
[NOTA: *NewCo SII HERA*]
- 1.2 La denominazione può essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza segni di interpunzione o spazi tra le parole.

Articolo 2 – Sede e domicilio dei soci

- 2.1 La società ha sede legale in [Modena].
- 2.2 La società ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici, filiali e rappresentanze sia in Italia sia all'estero.
- 2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore o l'indirizzo di posta elettronica ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto o comunque effettuati dalla società, sono quelli che risultano dalla documentazione pubblicata nel Registro delle Imprese o che siano comunque stati a tal fine espressamente comunicati dagli interessati alla società.

Articolo 3 – Oggetto sociale

- 3.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:
- a) gestione integrata delle risorse idriche e quindi (i) captazione sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma, (ii) raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche, (iii) costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico (iv) progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe;
 - b) [•];
 - c) [•].

Articolo 4 – Durata

- 4.1 La società ha durata sino al 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 5 – Definizioni

- 5.1 In aggiunta ai termini altrove definiti nel presente statuto, ai fini del presente statuto, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi:

- a) **“Acquirente Autorizzato”** ha il significato di cui all’Articolo 11.1.
- b) **“AIMAG”** indica il socio con sede legale in Mirandola (MO), via Maestri del Lavoro, n. 38, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 00664670361.
- c) **“Codice Civile”** indica il codice civile italiano, come approvato dal Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262, e successivamente modificato.
- d) **“Comunicazione di Esercizio della Prelazione”** ha il significato di cui all’Articolo 9.3.
- e) **“Controllo”, “Controllare”, “Controllante” e “Controllata”** significa il controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
- f) **“Diritti Particolari dei Soci”** significa, congiuntamente, i Diritti Particolari Socio AIMAG e i Diritti Particolari Socio HERA.
- g) **“Diritti Particolari Socio AIMAG”** significa i diritti specificatamente riconosciuti in capo al Socio AIMAG, ai sensi dell’articolo 2468, comma 3, del codice civile, nel corpo del presente statuto.
- h) **“Diritti Particolari Socio HERA”** significa i diritti specificatamente riconosciuti in capo al Socio HERA, ai sensi dell’articolo 2468, comma 3, del codice civile, nel corpo del presente statuto.
- i) **“Esercizio della Prelazione”** ha il significato di cui all’Articolo 9.3.
- j) **“Giorni Lavorativi”** indica qualsiasi giorno (diverso da un sabato, una domenica e ogni altra festività) in cui le banche sono aperte per l’esercizio della loro normale attività sulla piazza di Mirandola e Bologna.
- k) **“Gruppo Hera”** indica HERA S.p.A. e le società direttamente e indirettamente controllate dalla stessa ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
- l) **“HERA”** indica il socio HERA S.p.A. con sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat, n. 2/4, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bologna 04245520376.
- m) **“Legge”** indica qualunque legge, regolamento, decreto, direttiva, codice, convenzione, usi (ove richiamati da altra normativa) sia esso statale, regionale, provinciale, comunale o comunitario, che sia applicabile al soggetto a cui fanno riferimento nel contesto in cui tale definizione è utilizzata.
- n) **“Leggi Anticorruzione”** indica il codice penale italiano, la Legge 6 novembre 2012 n.190, il Decreto Legislativo n.231 del 2001 e le altre disposizioni applicabili contro la corruzione, il *Foreign Corrupt Practices Act* statunitense, il *Bribery Act* (Regno Unito), la Convenzione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
- o) **“Offerta in Prelazione”** ha il significato di cui all’Articolo 9.2.
- p) **“Parte Correlata”** ha il significato di cui al Principio Contabile IAS 24 di volta in volta vigente.

- q) **“Proposto Acquirente”** ha il significato di cui all’Articolo 9.1.
- r) **“Quota”** ha il significato di cui all’Articolo 6.1.
- s) **“Quota in Vendita”** ha il significato di cui all’Articolo 9.1.
- t) **“Soci”** indica, collettivamente e disgiuntamente tra di loro HERA e AIMAG.
- u) **“Socio Oblato”** ha il significato di cui all’Articolo 9.2.
- v) **“Socio Trasferente”** ha il significato di cui all’Articolo 9.1.
- w) **“Trasferimenti”, “Trasferire”** indica qualsiasi contratto, atto o negozio, anche in assenza di corrispettivo (inclusi, a titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, i conferimenti, la costituzione di garanzie, gli atti di vendita o assegnazione forzata, i contratti di opzione, i contratti preliminari e a esecuzione differita, le donazioni) che direttamente o indirettamente comporti il trasferimento o l’impegno di trasferire la proprietà o altro diritto reale. Ai termini **“trasferimento”, “trasferito”, “alienante”** e **“acquirente”** devono attribuirsi significati compatibili con quello qui definito di **“Trasferimento”**.
- x) **“Trasferimenti Consentiti”** ha il significato di cui all’Articolo 11.1.
- y) **“Trasferimenti Parziali”**, ha il significato di cui all’Articolo 8.1.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE – QUOTE DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI
PARTICOLARI DEI SOCI – TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI –
RECESSO – COSTITUZIONE DI VINCOLI

Articolo 6 Capitale sociale - Quote di partecipazione

- 6.1 Il capitale sociale è di Euro [●] ([●]), diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge (le **“Quote”** e ciascuna singolarmente la **“Quota”**).
- 6.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche, nei limiti e con le modalità di legge, con conferimenti diversi dal danaro, compresi i conferimenti d’opera o di servizi.
- 6.3 Per le modalità ed i termini del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di Legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di Legge e, in difetto, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società a responsabilità limitata.
- 6.4 Salvo quanto previsto nel presente statuto, le modalità di circolazione e trasferimento delle Quote sono disciplinate dalla Legge. Le Quote sono indivisibili in sede di circolazione.
- 6.5 La società può acquisire dai Soci versamenti in conto capitale e a fondo perduto ovvero, fermo il disposto dell’articolo 2467 del codice civile e delle norme *pro tempore* vigenti in materia di raccolta del risparmio tra Soci, finanziamenti fruttiferi e non.
- 6.6 La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

Articolo 7 – Diritti Particolari dei Soci

- 7.1 Il presente statuto attribuisce al Socio HERA e al Socio AIMAG diritti particolari ai sensi dell’articolo 2468, comma 3, del codice civile.

- 7.2 I Diritti Particolari dei Soci previsti dal presente statuto non sono Trasferibili, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 11. In tutti gli altri casi di trasferimento, i diritti particolari del Socio Trasferente verranno automaticamente meno.

Articolo 8 – Trasferimenti

- 8.1 Fatto salvo per i Trasferimenti Consentiti, i Soci non potranno, in nessun caso, né effettuare trasferimenti di parte delle Quote di cui sono rispettivamente proprietari (“**Trasferimenti Parziali**”), né effettuare Trasferimenti il cui prezzo non sia integralmente in denaro. I Trasferimenti Parziali e/o i Trasferimenti il cui prezzo non sia integralmente in denaro risulteranno, dunque, inibiti, salvo diverso accordo scritto tra tutti i Soci.
- 8.2 Eventuali atti di trasferimento di partecipazioni della Società che violino le disposizioni di cui al presente Articolo 8 saranno nulli, inefficaci e non opponibili ai Soci della Società e/o alla Società, non produrranno effetti nei confronti della Società, essendo conseguentemente precluso l’esercizio dei diritti sociali.

Articolo 9 – Prelazione

- 9.1 Qualora un socio (il “**Socio Trasferente**”) intenda Trasferire l’intera Quota dallo stesso detenuta a un altro Socio o a uno o più terzi non soci (il “**Proposto Acquirente**”), tale Quota (la “**Quota in Vendita**”) dovrà essere preventivamente offerta in prelazione, rispettivamente, al Socio HERA nel caso di cessione da parte del Socio AIMAG e al Socio AIMAG in caso di cessione da parte del Socio HERA.
- 9.2 A tale fine, il Socio Trasferente dovrà darne comunicazione al Socio interessato di cui al precedente Articolo 9.1 (il “**Socio Oblato**”) – e per, per conoscenza, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale – specificando (i) i dati identificativi del Proposto Acquirente, (ii) l’indicazione del prezzo (che dovrà essere in ogni caso sempre integralmente in denaro) per la cessione della Quota in Vendita, e (iii) tutti gli altri termini e condizioni applicabili al Trasferimento, incluse le modalità del relativo pagamento, il termine finale entro cui è previsto il perfezionamento del Trasferimento ed eventuali garanzie offerte per il pagamento del prezzo (l’ “**Offerta in Prelazione**”).
- 9.3 I Soci Oblati potranno esercitare il diritto di prelazione sulla Quota in Vendita (l’ “**Esercizio della Prelazione**”) dandone comunicazione scritta al Socio Trasferente – e per, per conoscenza, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale – entro 40 (quaranta) Giorni Lavorativi dalla ricezione dell’Offerta in Prelazione (la “**Comunicazione di Esercizio della Prelazione**”). In caso di mancato Esercizio della Prelazione, il Socio Oblato potrà esprimere o negare il proprio gradimento ai sensi dell’Articolo 10.1.
- 9.4 Qualora il diritto di prelazione sia validamente esercitato, il Trasferimento della Quota in Vendita dovrà avvenire entro 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine per l’esercizio del gradimento ai medesimi termini e condizioni previsti nella Offerta di Prelazione.
- 9.5 Qualora entro 40 (quaranta) Giorni Lavorativi dall’Offerta in Prelazione non sia pervenuta al Socio Trasferente alcuna Comunicazione di Esercizio della Prelazione, il diritto di prelazione si intenderà non esercitato. Resta inteso che il Socio Oblato potrà esercitare il diritto di prelazione solo per l’intera Quota in Vendita. Nel caso in cui il diritto di prelazione non sia esercitato per l’intera Quota in Vendita, lo stesso si intenderà non esercitato.
- 9.6 In caso di mancato Esercizio della Prelazione, qualora il destinatario della Offerta in Prelazione esprima il proprio gradimento in base al successivo Articolo 10 sul Proposto Acquirente, il Socio Trasferente sarà libero di Trasferire le Quote al Proposto Acquirente ai termini e condizioni indicati nell’Offerta in Prelazione, esclusivamente a condizione che tale trasferimento sia

perfezionato entro un termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dall'espressione del gradimento da parte del destinatario della Offerta di Prelazione. Resta inteso che, qualora il trasferimento non fosse perfezionato entro il predetto termine, la procedura di cui al presente Articolo 9 troverà nuovamente applicazione ai fini della cessione della Quota in Vendita.

- 9.7 In caso di mancato Esercizio della Prelazione e di diniego del gradimento in base al successivo Articolo 10.1 da parte del destinatario dell'Offerta in Prelazione, il Socio HERA ovvero il Socio AIMAG, a seconda dei casi, non potrà procedere al trasferimento della Quota in Vendita oggetto della Offerta in Prelazione.
- 9.8 Eventuali atti di trasferimento di partecipazioni della Società che violino le disposizioni di cui al presente Articolo 9 saranno nulli, inefficaci e non opponibili ai Soci della Società e/o alla Società, non produrranno effetti nei confronti della Società, essendo conseguentemente precluso l'esercizio dei diritti sociali.
- 9.9 Tutte le comunicazioni previste dal presente Articolo 9 dovranno essere effettuate tramite posta elettronica certificata (PEC), ovvero altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. I termini che precedono si intendono decorrere dalla data di ricevimento delle comunicazioni.

Articolo 10 Gradimento

- 10.1 Nel caso in cui il diritto di Prelazione non venga esercitato dal Socio Oblato, il Socio Trasferente dovrà ottenere il gradimento da parte del Socio Oblato al Trasferimento della Quota in Vendita a favore del Proposto Acquirente. Il gradimento potrà essere negato qualora (i) il Proposto Acquirente (a) si trovi, per l'attività svolta - attualmente o potenzialmente, alla luce di circostanze esistenti o di informazioni disponibili alla data di diniego del gradimento - in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con AIMAG e/o con il Gruppo Hera e/o sue controllate e/o controllanti; e/o (b) non presenti la solidità patrimoniale, economica e finanziaria idonea a supportare l'attività della società; e/o (ii) sussistano, con riferimento al Proposto Acquirente, i motivi di esclusione di cui all'articolo 94 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36; e/o (iii) la *due diligence* anti-corruzione nei confronti del Proposto Acquirente, condotta secondo le rispettive procedure interne da parte di HERA e di AIMAG, non si concluda in modo soddisfacente; e/o (iv) il Proposto Acquirente non si dimostri in grado di fornire ragionevole evidenza della capacità di rispettare gli obblighi sanciti dalle Leggi Anti-Corruzione.
- 10.2 A tal fine il Socio Oblato avrà diritto di esprimere il proprio gradimento ovvero il proprio diniego al trasferimento della Quota in Vendita, con decisione motivata entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine per l'Esercizio della Prelazione. La decisione in ordine al gradimento dovrà essere comunicata al Socio Trasferente. Nell'ipotesi in cui il Socio Oblato non esprimesse il proprio consenso o diniego entro il suddetto termine, tale silenzio sarà interpretato come consenso al Trasferimento da parte di tale Socio Oblato.
- 10.3 Qualora il gradimento venga negato dal Socio Oblato, il Socio Trasferente non potrà effettuare il Trasferimento indicato nella Offerta in Prelazione.
- 10.4 Eventuali atti di trasferimento di partecipazioni della Società che violino le disposizioni di cui al presente Articolo 10 saranno nulli, inefficaci e non opponibili ai Soci della Società e/o alla Società, non produrranno effetti nei confronti della Società, essendo conseguentemente precluso l'esercizio dei diritti sociali.
- 10.5 Tutte le comunicazioni previste dal presente Articolo 10 dovranno essere effettuate tramite posta elettronica certificata (*pec*), ovvero altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto

ricevimento. I termini che precedono si intendono decorrere dalla data di ricevimento delle comunicazioni.

Articolo 11 Trasferimenti Consentiti

- 11.1 Fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 6.4, i limiti ai Trasferimenti delle Quote previsti all'Articolo 9 (*Prelazione*) e all'Articolo 10 (*Gradimento*) non trovano applicazione con riferimento: (i) ai Trasferimenti da parte di un Socio a favore di Controllate, aventi sede legale in Italia (l' "**Acquirente Autorizzato**"), a condizione che l'eventuale successivo venir meno in capo all'Acquirente Autorizzato delle qualità che hanno permesso di classificarlo come tale dovrà essere prevista nell'atto di trasferimento della partecipazione quale condizione risolutiva (pattuita anche a favore dei Soci) del trasferimento, con conseguente automatica retrocessione della partecipazione ceduta al Socio Trasferente (i "**Trasferimenti Consentiti**"); (ii) a qualunque altro Trasferimento rispetto al quale risulti la rinuncia scritta all'applicazione delle procedure di cui agli Articoli che precedono da parte di tutti gli aventi diritto.
- 11.2 In caso di Trasferimenti Consentiti, l'Acquirente Autorizzato assumerà gli stessi obblighi e potrà esercitare gli stessi diritti espressamente riservati dal presente statuto al Socio Trasferente, alle condizioni ivi previste e i riferimenti nel presente statuto al Socio Trasferente si intenderanno sostituiti da un riferimento all'Acquirente Autorizzato. In tale ipotesi i legali rappresentanti *pro tempore* della società, disgiuntamente tra loro, potranno in qualunque momento depositare presso il competente Registro delle Imprese un testo aggiornato del presente statuto, che riferisca al cessionario i diritti particolari del Socio Trasferente (dunque, a seconda del caso, i Diritti Particolari Socio AIMAG o i Diritti Particolari Socio HERA).

TITOLO III DECISIONI DEI SOCI

Articolo 12 – Decisioni dei soci

- 12.1 I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione.
- 12.2 Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione Assembleare ovvero non in forma Assembleare. Devono essere adottate mediante deliberazione Assembleare tutte le decisioni riservate in via inderogabile dalla legge all'Assemblea.
- 12.3 Le decisioni dei soci, in forma Assembleare e non, sono assunte con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

Articolo 13 – Decisioni in forma non Assembleare

- 13.1 È esclusa la possibilità che le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Articolo 14 – Convocazione dell'Assemblea

- 14.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e da quei consiglieri all'uopo delegati dal Consiglio, mediante avviso di convocazione da inviarsi, alternativamente o promiscuamente, tramite posta elettronica ovvero altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, che deve pervenire ai Soci, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale almeno 8 (otto) giorni di calendario prima dell'adunanza. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni di calendario dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180

(centottanta) giorni di calendario dalla chiusura dell'esercizio sociale, ricorrendone i presupposti di legge anche ai sensi dell'art. 2364, comma 2 del codice civile.

- 14.2 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede legale purché in Italia o, al ricorrere di giustificati motivi nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.
- 14.3 L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza e può prevedere l'eventuale seconda convocazione, qualora alla prima non intervenga la parte di capitale richiesta per deliberare.
- 14.4 Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate secondo le formalità di cui al presente Articolo 14, quando è intervenuto o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Dovrà essere data dal Presidente dell'Assemblea tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non intervenuti.

Articolo 15 – Intervento in Assemblea

- 15.1 Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustificano la loro qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro delle Imprese.
- 15.2 Il diritto di voto spetta ai soci in proporzione alla propria partecipazione. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona non amministratore o sindaco o dipendente della società.
- 15.3 È consentito l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria – anche se in forma totalitaria ai sensi dell'Articolo 14.4 – a mezzo di videoconferenza e audio conferenza, a condizione che (i) tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell'Assemblea e da tutti gli intervenuti, (ii) sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, (iii) sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e (iv) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Le riunioni assembleari possono svolgersi in luoghi fisicamente in tutto o in parte distinti e separati, solamente mediante sistemi di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza, senza che il Presidente e il Segretario o il Notaio debbano necessariamente essere presenti fisicamente nel medesimo luogo.
- 15.4 Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati (i) in caso di videoconferenza, i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire o le relative modalità di accesso da remoto che consentano l'intervento agli aventi diritto; (ii) in caso di teleconferenza, il numero telefonico al quale i soci e/o i membri del Consiglio di Amministrazione e/o i membri del Collegio Sindacale possano connettersi e le modalità per ottenere l'accesso.

Articolo 16 – Presidente e segretario dell'Assemblea

- 16.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero in assenza di questi, dalla persona eletta dall'Assemblea.
- 16.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente o uno dei Soci lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio incaricato dal Presidente.

Articolo 17 – Quorum Assembleari

17.1 L'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge.

TITOLO IV ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 18 – Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione

- 18.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri.
- 18.2 Il Consiglio di Amministrazione viene nominato mediante designazione diretta da parte dei Soci e più precisamente mediante designazione:
- (i) da parte del Socio HERA, di 2 (due) componenti, uno dei quali, assume la carica di Presidente del Consiglio di Amministratore della Società, e l'altro di amministratore delegato, sempre su indicazione del Socio HERA.
 - (ii) da parte del Socio AIMAG in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dello stesso, di 1 (un) componente.
- 18.3 Nel caso in cui per un Socio vengano meno i Diritti Particolari dei Soci di cui al precedente Articolo 18.2, gli amministratori mancanti saranno nominati dall'assemblea tramite delibera assunta con le maggioranze previste dalla legge.
- 18.4 I Soci faranno in modo che, in qualsiasi momento e nei limiti consentiti dalla Legge, venga revocato il membro del Consiglio di Amministrazione rispettivamente designato che non riscuota più il gradimento del Socio designante. In tal caso i Soci presteranno ogni opportuna collaborazione affinché si proceda a tale revoca il più rapidamente possibile, fermo restando che, in tal caso, il Socio che chiede la revoca dovrà tenere la Società nonché i Soci non richiedenti manlevata e integralmente indenne da qualsiasi azione, pretesa, danno o costo che la stessa dovesse subire in conseguenza della eventuale assenza di giusta causa per la revoca dell'amministratore, fatte salve le eventuali pretese relative ai compensi maturati e non riscossi fino alla revoca.
- 18.5 Gli amministratori possono essere anche non Soci, restano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea che provvede alla loro nomina e comunque per non più di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
- 18.6 Qualora uno o più amministratori cessino dalla carica per qualsiasi ragione (ivi incluse la revoca e le dimissioni), i Soci si impegnano a votare in Assemblea dei Soci e, ciascuna per quanto di propria competenza nei limiti di Legge, a fare quanto possibile in caso di cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione affinché l'amministratore o gli amministratori cessato/i o revocato/i sia/siano sostituiti da altro/i soggetto/i indicato/i nel rispetto dei criteri di nomina di cui all'Articolo 18.2 e vengano conferite all'amministratore subentrante le medesime deleghe ed incarichi già conferiti all'amministratore cessato o revocato.
- 18.7 Qualora uno dei Soci, per qualsiasi ragione, dovesse perdere la qualifica di Socio della Società, ciò costituirà motivo per la revoca per giusta causa degli amministratori dallo stesso designato secondo i criteri di nomina di cui all'Articolo 18.2, restando inteso che il Socio che ha designato tali amministratori dovrà tenere integralmente indenne e manlevata gli altri Soci nonché la Società da ogni eventuale azione o pretesa avanzata da tali amministratori revocati in ragione

della revoca stessa, fatte salve quelle relative ai compensi maturati e non corrisposti fino alla revoca.

Articolo 19 – Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- 19.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato, con cadenza almeno trimestrale, dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di un amministratore nella sede sociale o altrove in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, mediante avviso di convocazione da inviarsi, alternativamente o promiscuamente, tramite posta elettronica, o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, che deve pervenire ai componenti del Consiglio di Amministrazione stesso ed ai componenti del Collegio Sindacale, almeno 3 (tre) giorni di calendario prima della data fissata e, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la riunione.
- 19.2 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti gli amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci.
- 19.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga il Presidente, si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e siano parimenti informati.
- 19.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio ovvero, in caso di sua mancanza o impedimento, da un altro amministratore designato a maggioranza dei consiglieri presenti.
- 19.5 Su iniziativa del Presidente – da comunicare, con la relativa documentazione, anche al Collegio Sindacale – le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere prese altresì, ai sensi dell'articolo 2475 del codice civile, mediante sottoscrizione da parte degli amministratori, anche in luoghi e tempi diversi, di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato. La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è trascritta sul libro delle decisioni degli amministratori, tenuto ai sensi di legge.
- 19.6 Tutti gli amministratori devono essere messi in grado di partecipare a parità di informazione al processo decisionale che deve concludersi entro il termine volta a volta stabilito dal Presidente.
- 19.7 La decisione è adottata quando pervenga e consti al Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro il termine previsto, il consenso della maggioranza dei suoi componenti in carica.
- 19.8 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
- 19.9 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno risultare da verbale redatto sull'apposito libro sociale, sotto la responsabilità del presidente dell'adunanza ed a cura del segretario nominato, anche volta per volta, dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 – Poteri e *quorum* consiliari

- 20.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la Legge o il presente statuto riservano all'Assemblea.

- 20.2 Nei limiti di quanto previsto dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinando, in tal caso, il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
- 20.3 Oltre ai poteri che per legge sono riservati al Consiglio di Amministrazione, sono attribuite alla competenza non esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni di fusione e scissione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-*bis*, quali richiamati anche dall'articolo 2506-*ter* del codice civile.
- 20.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, escludendosi dal computo gli astenuti.
- 20.5 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni 6 (sei) mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione gestionale, economica, finanziaria e operativa, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Articolo 21 – Compensi e remunerazione degli amministratori

- 21.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
- 21.2 I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti per decisione dei Soci. Essi possono altresì stabilire l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. In tal caso, ove non abbiano provveduto i soci, il Consiglio di Amministrazione determina la ripartizione della remunerazione spettante agli amministratori investiti di particolari cariche sentito il parere del Collegio Sindacale.
- 21.3 La società potrà altresì stipulare polizze assicurative, nell'interesse della società medesima e/o degli amministratori, a copertura dei rischi comunque connessi all'attività di questi ultimi.

Articolo 22 – Rappresentanza sociale

- 22.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, all'Amministratore Delegato, spetta, in via tra loro disgiunta, la rappresentanza legale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

TITOLO V COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI – ORGANISMO DI VIGILANZA

Articolo 23 – Collegio Sindacale

- 23.1 Il controllo sulla gestione è esercitato da un Collegio Sindacale formate da 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Sindaci Supplenti, che dura in carica per 3 (tre) esercizi.
- 23.2 Il Collegio Sindacale viene nominato mediante designazione diretta da parte dei Soci AIMAG e HERA, e più precisamente mediante designazione:
- (i) da parte del Socio HERA di 2 (due) Sindaci Effettivi, uno dei quali, sempre su designazione del Socio HERA, assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e di 1 (un) Sindaco Supplente;

- (ii) da parte del Socio AIMAG, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dello stesso, di 1 (un) Sindaco Effettivo, e di 1 (un) Sindaco Supplente.
- 23.3 Nel caso in cui per uno o più Soci vengano meno i Diritti Particolari dei Soci di cui al precedente Articolo 23.2, i Sindaci mancanti saranno nominati dall'assemblea tramite delibera assunta con le maggioranze previste dalla legge.
- 23.4 In caso di cessazione dalla carica, a qualsiasi titolo e per qualsivoglia motivo, di uno o più sindaci della Società designati dai Soci prima della scadenza della nomina, questi dovrà essere sostituito, dal Sindaco Supplente designato dal Socio HERA o da AIMAG, a seconda dei casi. Tale Sindaco Supplente rimarrà in carica fino all'Assemblea dei Soci successiva. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare il prima possibile l'Assemblea dei Soci per nominare il nuovo sindaco effettivo, che dovrà essere designato dal Socio che ha il diritto di designare il sindaco cessato dalla carica.
- 23.5 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche tenersi in audio e video conferenza secondo i principi previsti per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 23.6 L'Assemblea dei Soci determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
- 23.7 Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni previste per le società per azioni.

Articolo 24 – Revisione Legale

- 24.1 La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito albo designata dal Socio HERA e la cui nomina dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste dalla Legge.
- 24.2 Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni previste per le società a responsabilità limitata e più in generale previste in materia di revisione legale dei conti.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE - DISTRIBUZIONI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 25 – Esercizio sociale

- 25.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 25.2 Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 25.3 Gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione, prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

Articolo 26 – Destinazione degli utili

- 26.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno distribuiti ai Soci in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge e salva diversa determinazione dei soci.

Articolo 27 – Scioglimento e liquidazione

- 27.1 L'Assemblea, in caso di scioglimento della società, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 – Comunicazioni

28.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto devono essere effettuate, ove non diversamente disposto, mediante posta elettronica certificata (PEC) ovvero altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Articolo 29 Foro competente

29.1 Tutte le controversie tra i soci, o tra i soci e la società, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro in cui è posta la sede legale della società.

Articolo 30 - Rinvio alla legge

30.1 Per quanto non espressamente regolato nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.